

STATUTO 2011	STATUTO 2016	
<p><u>STATUTO</u></p> <p>Art. 1 E' costituita l'Associazione denominata "Torino Città Capitale Europea".</p> <p>Art. 2 L'Associazione ha sede legale in Torino via Palazzo di Città n. 1. Il Comitato esecutivo delibera circa l'apertura di uffici amministrativi e di rappresentanza.</p> <p>Art. 3 L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione e il coordinamento di manifestazioni culturali, incontri, mostre nello spirito della crescita del ruolo della Città di Torino e del Piemonte. L'Associazione opera nell'ambito della Regione Piemonte e si prefigge lo scopo di migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino e del Piemonte. A tal fine organizza eventi e manifestazioni, realizza attività editoriali e promozionali, svolge attività di ricerca, promuove e realizza servizi per gli istituti e luoghi della cultura e svolge qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati. Tra gli scopi dell'Associazione vi è lo studio finalizzato al recupero dell'intera zona compresa tra le porte Palatine e la Mole Antonelliana e in particolare dell'area della "Cavallerizza". L'adesione all'Associazione non pregiudica e non limita in alcun modo i diritti di proprietà o reali di godimento che i membri dell'Associazione avessero su beni interessati dal progetto. L'Associazione si avvale istituzionalmente della collaborazione degli istituti periferici</p>	<p><u>STATUTO</u></p> <p>Art. 1 1.1. E' costituita l'Associazione denominata "Abbonamento Musei.it".</p> <p>Art. 2 2.1. L'Associazione ha sede legale in Torino. 2.2. L'Associazione può costituire sedi secondarie, uffici amministrativi e di rappresentanza.</p> <p>Art. 3 3.1. L'Associazione ha per scopo la promozione e il coordinamento di iniziative e manifestazioni culturali finalizzate a diffondere e migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino, del Piemonte e di altre realtà territoriali italiane. 3.2. L'Associazione ha tra i propri scopi lo sviluppo dell'Abbonamento Musei, progetto a marchio registrato. 3.3. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può: a) organizzare eventi e manifestazioni quali incontri, mostre, convegni, conferenze, seminari e simili; b) realizzare attività editoriali, cataloghi, filmati, video e simili; c) organizzare spettacoli teatrali, concerti e altre manifestazioni culturali; d) svolgere attività di monitoraggio e studio; e) promuovere e realizzare servizi per gli istituti e i luoghi della cultura nonché promuovere il recupero di specifiche aree o zone aventi valore culturale, storico e/o artistico; f) svolgere qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati.</p>	

<p>del Ministero per i Beni e le Attività Culturali operanti in Piemonte.</p> <p>Art. 4 La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.</p> <p>Art. 5 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle quote annuali versate dai soci; - dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni, e dalle erogazioni liberali; - dai contributi, dalle sovvenzioni e dai finanziamento di enti pubblici e soggetti privati; - da eventuali altre entrate ed acquisizioni; - da proventi netti del proprio patrimonio e dalle attività dell'Associazione. 	<p>3.4. Nel perseguire il proprio scopo sociale l'Associazione può stipulare convenzioni, accordi, intese, protocolli e simili con altri soggetti, pubblici e/o privati.</p> <p>3.5. L'adesione all'Associazione non pregiudica e non limita in alcun modo i diritti di proprietà o i diritti reali di godimento che i membri dell'Associazione hanno sui beni oggetto delle attività associative.</p> <p>3.6. L'Associazione si avvale istituzionalmente della collaborazione degli uffici ed organi periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.</p> <p>3.7. L'Associazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.</p> <p>Art. 4 4.1. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.</p> <p>Art. 5 5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dal fondo di dotazione indisponibile pari ad Euro 70.000,00 (settantamila zero zero); b) dai valori mobiliari, dai beni immobili e dalle somme versate dai soci e destinate a incrementare il patrimonio; c) dei beni mobili e immobili e dalle altre contribuzioni che pervengono all'associazione da parte di enti pubblici e soggetti privati e destinati a incrementare il patrimonio; d) dai crediti relativi alle voci che precedono. <p>5.2. Le entrate dell'Associazione, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dalle quote annuali versate dai soci; 	
--	--	--

<p>Art. 6 L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Art. 7 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione gli Enti pubblici territoriali e non, le società, i soggetti privati italiani e stranieri che dichiarino di essere interessati alla realizzazione dello scopo sociale.</p> <p>Art. 8 Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o coloro che sono stati ammessi come tali dall'Assemblea dei soci con maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto, a condizione che corrispondano all'ammontare delle quote versate sin dall'origine dai soci fondatori. Sono soci ordinari dell'Associazione i soggetti ammessi a farne parte con deliberazione presa con la maggioranza dei due terzi dei membri partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo regolarmente costituitosi a norma del successivo articolo 17.</p> <p>Art. 9 L'Assemblea dei soci fissa, un anno per l'altro, la quota associativa. Il socio che intende recedere deve</p>	<p>b) dai contributi, dalle sovvenzioni, dalle erogazioni liberali, lasciti e donazioni nonché dai finanziamenti di enti pubblici e soggetti privati; c) dai proventi derivanti dalle attività istituzionali; d) da eventuali altre entrate e acquisizioni.</p> <p>Art. 6 6.1. L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Art. 7 7.1. Possono essere soci dell'Associazione gli enti pubblici, territoriali e non, le fondazioni, le associazioni, gli organismi di diritto pubblico, le società pubbliche e le società private che dichiarano di essere interessati al perseguimento dello scopo sociale. 7.2. Le società pubbliche e private socie dell'Associazione non possono prestare servizi e/o fornire all'Associazione medesima dietro pagamento di un corrispettivo.</p> <p>Art. 8 8.1. Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o coloro che sono stati ammessi come tali dall'Assemblea dei soci con maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto, a condizione che corrispondano l'ammontare delle quote versate dai soci fondatori negli ultimi tre esercizi. 8.2. Sono soci ordinari dell'Associazione i soggetti ammessi a farne parte con deliberazione presa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.</p> <p>Art. 9 9.1. L'Assemblea dei soci fissa, un anno per l'altro, la quota associativa.</p>	
--	---	--

<p>comunicarlo per iscritto al Comitato esecutivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso diverso la quota è dovuta anche per l'anno successivo. I soci in mora con il pagamento della quota non hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea. Il socio si intende in mora quando non ha versato la quota associativa entro il 30 giugno dell'anno corrente. I soci receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.</p> <p>Art. 10 Sono organi dell'Associazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea dei Soci, b) il Comitato esecutivo, c) il Presidente Onorario, d) il Presidente, e) il Revisore dei conti. <p>Art. 11 L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, sulla determinazione delle quote associative, sulla nomina di eventuali membri elettivi del Comitato</p>	<p>9.2. Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Comitato esecutivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso diverso la quota è dovuta anche per l'anno successivo.</p> <p>9.3. I soci in mora con il pagamento della quota non hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea. Il socio si intende in mora quando non ha ancora versato la quota associativa per l'anno sociale al momento dell'approvazione del relativo bilancio consuntivo.</p> <p>9.4. I soci receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.</p> <p>Art. 10 10.1. Sono organi dell'Associazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea dei Soci b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Presidente onorario e) il Revisore dei conti. <p>10.2. Gli organi dell'Associazione diversi dall'Assemblea e dal Presidente onorario durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di carica. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati prima del termine triennale, restano in carica sino a tale scadenza.</p> <p>10.3. Il sindaco pro-tempore della Città di Torino assume di diritto la carica di Presidente onorario.</p> <p>Art. 11 11.1. L'Assemblea:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) approva i bilanci preventivo e consuntivo b) determina le quote associative c) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo e 	
---	--	--

<p>Esecutivo, sulla nomina del Revisore e dei liquidatori, sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e trasformazione dell'Associazione.</p> <p>Art. 12 La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve farsi a mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.</p> <p>Art. 13 A ciascun socio spetta un voto. Ogni socio avente diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta nelle forme previste. E' ammessa una sola delega per ciascun socio. Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui, per proprio conto e per conto terzi, ha un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.</p> <p>Art. 14 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando in essa è rappresentata almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia</p>	<p>provvede alla relativa elezione ai sensi dell'art. 15</p> <p>d) elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente</p> <p>e) nomina il Revisore</p> <p>f) delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e trasformazione dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori.</p> <p>Art. 12 12.1. La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve farsi a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, spedita o inviata almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione. 12.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.</p> <p>Art. 13 13.1. A ciascun socio spetta un voto. 13.2. Ogni socio avente diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta nelle forme previste. E' ammessa una sola delega per ciascun socio. E' compito del presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. 13.3. Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui, per proprio conto e per conto terzi, ha un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.</p> <p>Art. 14 14.1. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando in essa è rappresentata almeno la metà dei soci e in seconda convocazione</p>	
---	--	--

<p>il numero dei soci rappresentati. L'Assemblea è presieduta da Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei Vice presidenti all'uopo delegato. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario verbalizzante eccettuati i casi in cui sia richiesta l'assistenza di un notaio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Delle assemblee si redige il verbale firmato da colui che presiede la riunione e dal segretario verbalizzante. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezioni di quelle concernenti l'ammissione di soci fondatori, le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la trasformazione dell'Associazione, che devono essere approvati dalla maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.</p> <p>Art. 15 L'Associazione è diretta e amministrata da un Comitato esecutivo di cinque membri: il Presidente, due Vice Presidenti e due Consiglieri. Gli Assessori alla Cultura pro-tempore della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Città di Torino sono componenti di diritto del Comitato, mentre i residui due componenti sono scelti dai rimanenti soci</p>	<p>qualunque sia il numero dei soci rappresentati. 14.2. L'Assemblea è presieduta da Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario verbalizzante eccettuati i casi in cui sia richiesta l'assistenza di un notaio. 14.3. Delle assemblee si redige il verbale firmato da colui che presiede la riunione e dal segretario verbalizzante. 14.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezioni di quelle concernenti l'ammissione di soci fondatori, le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la trasformazione dell'Associazione, che devono essere approvati dalla maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto di voto. 14.5. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti. 14.6. È ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>Art. 15 15.1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti non inferiore a cinque, di cui: a) il Presidente dell'Associazione designato dai soci fondatori b) un componente designato dalla Giunta della Regione Piemonte c) un componente dalla Giunta della Città di Torino. 15.2. Il numero dei componenti del</p>	
---	--	--

<p>fondatori, d'intesa tra loro, o in caso di mancanza di intesa, con deliberazione di tutti i soci fondatori assunta a maggioranza. In coerenza con le finalità dell'associazione al Comitato Esecutivo possono assistere, senza diritto di voto, il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici o i Soprintendenti pro-tempore della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte e il Soprintendente pro-tempore della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Etnoantropologici per il Piemonte e un rappresentante per ciascun socio fondatore. Ciascun rappresentante del Comitato esecutivo può essere sostituito da un delegato indicato nominativamente per la durata dell'intero mandato. Il Comitato esecutivo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di carica e i suoi membri sono rieleggibili. Gli Assessori alla Cultura pro-tempore della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Città di Torino si succedono con cadenza annuale nella carica di Presidente. Sono Vicepresidenti dell'Associazione gli Assessori alla Cultura che non rivestono la carica di Presidente. Il sindaco pro-tempore della Città di Torino assume di diritto la carica di Presidente Onorario. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.</p> <p>Art. 16 Il comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice presidente esecutivo. Si riunisce secondo il calendario dei lavori fissato dal Comitato stesso e comunque non meno di due volte l'anno. Si riunisce altresì su motivata</p>	<p>Consiglio Direttivo è determinato dall'Assemblea in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.</p> <p>15.3. Possono essere designati ed eletti quali componenti del Consiglio Direttivo coloro per i quali non ricorrono cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>15.4. Gli incarichi nel Consiglio Direttivo e l'incarico di Presidente sono a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio e al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del relativo incarico solo qualora consentito dalle disposizioni di legge vigenti.</p> <p>15.5. Il Consiglio Direttivo, in occasione della prima seduta, elegge, tra i suoi membri, un Vicepresidente.</p> <p>Art. 16 16.1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Si riunisce secondo il calendario dei lavori fissati dal Consiglio stesso e, comunque, non meno di quattro volte l'anno. Si riunisce altresì su motivata richiesta di almeno metà dei membri del</p>	
--	--	--

<p>richiesta di almeno metà dei membri del Comitato stesso.</p> <p>L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato per raccomandata ai membri del Comitato Esecutivo almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telefax o per altra via breve con semplice preavviso di due giorni lavorativi. In ogni caso, per la validità delle sedute del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica. Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente del Comitato esecutivo nomina un segretario verbalizzante che può essere scelto anche tra persone non facenti parte dell'organo.</p> <p>Art 17 Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In</p>	<p>Consiglio medesimo.</p> <p>16.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai membri del Consiglio almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante preavviso di due giorni lavorativi.</p> <p>16.3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica. Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.</p> <p>16.4. Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina un segretario verbalizzante che può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio stesso.</p> <p>16.5. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Presidente onorario, i rappresentanti degli uffici e organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e un rappresentante per ciascun socio fondatore.</p> <p>16.6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente in cui deve trovarsi anche il segretario verbalizzante.</p> <p>Art. 17 17.1. Il Consiglio Direttivo svolge i compiti di amministrazione dell'Associazione. In particolare il</p>	
---	--	--

<p>particolare ed a titolo meramente esemplificativo, il Comitato Esecutivo delibera in ordine:</p> <p>a) alle iniziative e programmi di attività da promuovere e coordinare nei limiti di spesa consentiti dal bilancio preventivo, così come approvato dall'assemblea dei soci;</p> <p>b) alla predisposizione, entro il mese di novembre, del bilancio preventivo ed, entro il mese di maggio, del bilancio consuntivo che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;</p> <p>c) alla stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati;</p> <p>d) all'accettazione di lasciti, di donazioni, di contributi e di finanziamenti;</p> <p>e) agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili ed immobili;</p> <p>f) al conferimento di incarichi ed alla nomina di collaboratori;</p> <p>g) alla predisposizione ed approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione, nonché alla loro modifica;</p> <p>h) alla partecipazione in Enti, consorzi, e società le cui attività risultino correlate con quelle dell'Associazione;</p> <p>i) alla nomina di commissioni di lavoro o di studio finalizzate alla elaborazione istruttoria e alla definizione e attuazione di specifici progetti o iniziative;</p> <p>j) alle liti attive e passive ed agli arbitrati anche irrituali;</p> <p>k) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.</p> <p>Art. 18 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri conferitigli dal Comitato esecutivo e cura l'esecuzione delle delibere. In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri, anche di firma in nome dell'Associazione, spettano a ciascuno dei</p>	<p>Consiglio, a titolo esemplificativo, delibera in ordine:</p> <p>a) alle iniziative e programmi di attività da promuovere e coordinare nei limiti di spesa consentiti dal bilancio preventivo, così come approvato dall'Assemblea dei soci;</p> <p>b) alla predisposizione, entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo e, entro il mese di maggio, del bilancio consuntivo che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;</p> <p>c) alla stipulazione delle convenzioni, accordi, intese, protocolli e simili con altri soggetti, pubblici e/o privati;</p> <p>d) all'accettazione di lasciti, di donazioni, di contributi e di finanziamenti;</p> <p>e) agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili ed immobili;</p> <p>f) alla nomina del Direttore;</p> <p>g) alla predisposizione e approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione, nonché alla loro modifica;</p> <p>h) alla partecipazione in enti, consorzi e/o società le cui attività risultino correlate con quelle dell'Associazione;</p> <p>i) alle liti attive e passive e agli arbitrati anche irrituali.</p> <p>Art. 18 18.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed esercita i poteri previsti dallo statuto o specificatamente conferitigli dal Consiglio Direttivo. 18.2. In caso di indifferibilità e urgenza il Presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio</p>	
--	--	--

<p>Vicepresidenti disgiuntamente. La firma del Vicepresidente costituisce, innanzi ai terzi, anche attestazione dell'impedimento o assenza del Presidente.</p> <p>Art. 19 Tutti gli incarichi del Comitato esecutivo sono a titolo gratuito.</p> <p>Art. 20 La gestione dell'Associazione è controllata dal Revisore dei Conti, nominato annualmente dall'assemblea e rieleggibile. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale effettuando controlli secondo le norme di legge. Ha diritto di assistere, senza voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato esecutivo e deve riferire in dette riunioni sui bilanci, sull'andamento finanziario della gestione e sui conti consuntivi.</p> <p>Art. 21 Al momento dello scioglimento dell'Associazione, al raggiungimento</p>	<p>Direttivo, che deve essere convocato nel più breve tempo possibile per la ratifica degli stessi.</p> <p>18.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri, anche di firma in nome dell'Associazione, spettano al Vicepresidente.</p> <p>Art. 19 19.1. Il Direttore dell'Associazione è selezionato mediante procedura a evidenza pubblica dal Consiglio Direttivo e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività dell'Associazione. La delibera di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti richiesti. Il Direttore resta in carica 5 (cinque) anni e la relativa retribuzione è determinata dal Consiglio direttivo. 19.2. Il Direttore attua le delibere del Consiglio Direttivo ed esercita, nei limiti fissati dal Consiglio stesso, le funzioni di gestione e amministrazione dell'Associazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività dell'Associazione. 19.3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.</p> <p>Art. 20 20.1. La gestione dell'Associazione è controllata dal Revisore dei Conti. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale effettuando controlli secondo le norme di legge. 20.2. il revisore ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e deve riferire in dette riunioni sui bilanci, sull'andamento finanziario della gestione e sui conti consuntivi.</p> <p>Art. 21 21.1. Al momento dello scioglimento dell'Associazione, al</p>	
---	---	--

<p>degli obbiettivi per cui è stata costituita o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea dei Soci, per gli scopi dell'Associazione, quali indicati nel presente statuto e comunque nel rispetto dell'art. 31 Codice civile.</p> <p>Art. 22 Per quanto non previsto da presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile in tema di Associazioni.</p>	<p>raggiungimento degli obbiettivi per cui è stata costituita o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, per gli scopi dell'Associazione, quali indicati nel presente statuto e comunque nel rispetto dell'art. 31 Codice civile.</p> <p>Art. 22 22.1. Per quanto non previsto da presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile in tema di Associazioni.</p>	
--	---	--